

Codice A1604B

D.D. 10 febbraio 2021, n. 69

Rigetto dell'istanza di compensazione del 13/10/2020 presentata da Ecoenergy Srl (C.F. 03122470044). Codice utenza: CN01985.



ATTO DD 69/A1604B/2021

DEL 10/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Rigetto dell'istanza di compensazione del 13/10/2020 presentata da Ecoenergy Srl (C.F. 03122470044). Codice utenza: CN01985.

Premesso che Ecoenergy Srl (C.F. 03122470044) ha presentato (ns. protocollo 00094745 – 13/10/2020) istanza di compensazione dei canoni versati per l'utenza CN01985 per le annualità 2018-2020 per una somma complessiva pari a euro 12.867,00 poiché, nel periodo intercorrente tra l'Autorizzazione Unica n. 2327 del 08.06.2018 e il decreto di esproprio n. 20563 del 23/09/2020, l'istante non ha potuto sfruttare la risorsa idrica per causa a lui non imputabile;

vista la nota regionale prot. 00100729 – 26/10/2020 con la quale questo Settore ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo in merito all'istanza di rimborso presentata nonché la sospensione dei termini del procedimento per provvedere alla richiesta di informazioni presso la provincia di Cuneo;

vista la nota regionale n. 96080 del 15/10/2020 con la quale questo Settore ha chiesto informazioni in merito all'utenza CN01985 all'ente provinciale competente in materia e vista la risposta ricevuta in data 01/12/2020;

visti i provvedimenti n. 1806 del 12.06.2014 e n. 2327 del 08.06.2018 rilasciati dalla provincia di Cuneo, rispettivamente di concessione di derivazione d'acqua e di Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs 187/2003;

considerato che nel caso di specie, il mancato esercizio del diritto di derivazione, a seguito del rilascio della relativa concessione, non è imputabile ad atti o comportamenti ostruzionistici da parte dell'Amministrazione pubblica o a seguito di eventi naturali straordinari, bensì a scelte imprenditoriali dell'istante che hanno ritardato lo sfruttamento della risorsa idrica;

considerato che quanto riportato nel punto 6 del provvedimento n. 2327/2018 non costituisce un vincolo dell'Amministrazione ma trattasi di un memento sulla necessità di avviare la procedura di esproprio nel caso di indisponibilità dei terreni sui quali costruire l'impianto;

vista la nota regionale di preavviso di rigetto n. 00005011 – 18/01/2021 con la quale questo Settore ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di compensazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 13 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15 nonché dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990e s.m.i.;

preso atto che l'istante non ha presentato osservazioni scritte e/o memorie, documenti a contestazione delle motivazioni di rigetto comunicate con la nota del punto precedente;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il D. Lgs. 112/1998 con il quale è stata trasferita alla Regione la competenza nella riscossione dei canoni di concessione di derivazione delle acque pubbliche;
- visto il Regolamento Regionale 15/R del 2004 sulla disciplina dei canoni per l'uso di acqua pubblica che demanda al Dirigente della Direzione Regionale competente il compito di accertare il diritto al rimborso e quantificare la relativa somma da liquidare;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016:

determina

- di rigettare l'istanza di compesazione (ns. protocollo 00094745 - 13/10/2020) presentata dalla società Ecoenergy Srl (C.F. 03122470044) dei canoni versati per le annualità 2018-2020 relativamente al codice utenza CN01985 per una somma complessiva pari a euro 12.867,00;
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione, sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

La presente determinazione dirigenziale non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 gg dalla notifica al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin